

## Organi Collegiali

di Enzo Gallo

La Legge-delega 30 luglio 1973, n. 477 e i cinque successivi decreti delegati n. 416-420 del 31 maggio 1974, hanno introdotto nell'ordinamento delle strutture scolastiche pubbliche molteplici organismi collegiali di governo della scuola, sia territoriali che interni alla singola istituzione scolastica. Tali fonti normative, recepite ed integrate nel Testo unico n. 297 del 16/4/94 e riviste dalla Legge 59/'97 e dalle disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 24/6/98 n. 249, sono ancora in vigore anche se ad esse caducazioni significative sono state inflitte dalla metodologia contrattuale privatistica del comparto scuola, dalla dimensione verticistica che ha assunto l'autonomia scolastica con l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto, dalla recente riforma degli organi collegiali a livello esterno alle singole scuole (organi locali e nazionale). A trenta anni dalla loro entrata in vigore, gli organi collegiali si mostrano bisognosi di un' accurata riforma che miri a valorizzarne, nel quadro delle nuove esigenze dell'autonomia scolastica, la fondamentale funzione a presidio delle istanze di partecipazione delle varie componenti della scuola e a salvaguardia della libertà di insegnamento e della qualità dell'offerta formativa, eliminandone gli eccessi di burocrazia e di assemblearismo nonché l'incertezza normativa tra le varie competenze che li hanno resi organismi spesso pletorici, inconcludenti e svuotati di reali poteri. Attualmente gli organi collegiali sono i sequenti:

## A livello locale e nazionale:

- Il consiglio scolastico locale
- Il consiglio scolastico regionale
- Il consiglio superiore della pubblica istruzione

## All'interno della singola scuola:

- il consiglio di intersezione (nella scuola materna)
- il consiglio di interclasse (nella scuola elementare)
- il consiglio di classe (nelle scuole di istruzione secondaria)
- il collegio dei docenti
- il consiglio di circolo (nelle scuole elementari) o d'istituto
- la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto
- il comitato di valutazione del servizio dei docenti

Agli organi collegiali attuali si sono aggiunti, dall'anno scolastico 1996-97, altri organismi rappresentativi degli studenti a livello territoriale, le consulte provinciali degli studenti regolamentate dall'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1999 n. 156, che generano, a loro volta, le consulte regionali e la consulta nazionale. Non sono invece istituzioni permanenti, ma collegi occasionali



consentiti dalle disposizioni vigenti (titolo II del D.P.R. 416/'74), le assemblee dei genitori e le assemblee studentesche (di classe o d'istituto), nonché il comitato dei genitori (articolo 45 D.P.R. 416/'74) espresso in ogni circolo o istituto dai rappresentanti dei genitori nei consigli, rispettivamente, di interclasse o di classe e il comitato studentesco (articolo 43 D.P.R. 416), negli istituti secondari di II grado, espresso dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Organi collegiali territoriali. Il processo di trasformazione del sistema dell'istruzione, avviato nella seconda metà degli anni '90, ha coinvolto anche gli organi collegiali territoriali della scuola, la cui riforma è stata prevista dal comma 15 dell'art. 21 della Legge 59/1997 mediante l'emanazione, da parte del Governo, di un decreto legislativo di attuazione. I criteri direttivi della delega riguardavano, essenzialmente: 1) l'armonizzazione dei nuovi organi con l'amministrazione centrale e periferica (ridefinita successivamente con l'emanazione del D.P.R. 06.11.2000, n. 347) e con le istituzioni scolastiche, rese autonome; 2) la razionalizzazione ed eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 3) la valorizzazione del collegamento con le comunità locali, ferma restando la difesa del principio della libertà d'insegnamento. L'attuazione della delega è avvenuta con il decreto legislativo n. 233/1999, ma la riforma, allo stato, resta ancora sulla carta. I nuovi organi collegiali a livello centrale, regionale e locale sarebbero dovuti entrare in vigore entro il 1º settembre 2001, ma tale termine fu successivamente prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 6 della Legge n. 463/2001 di conversione del d.l. 23.11.2001 n. 411. Pure questo termine è decorso infruttuosamente, mentre nelle more è intervenuto l'articolo 7 della Legge 6 luglio 2002 n. 137, che ha conferito una nuova delega al Governo per adottare in materia - entro diciotto mesi a decorrere dal 23 luglio 2002 - uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti già emanati, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel comma 15, art. 21, della Legge 15.03.1997 n. 59. La riforma, in analogia ai tre livelli in cui è articolata l'amministrazione scolastica, cioè il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, gli uffici scolastici regionali e le articolazioni territoriali provinciali (i CSA che hanno sostituito i provveditorati agli studi), prevede a livello centrale il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, a livello regionale i consigli regionali dell'istruzione e a livello locale i consigli scolastici locali.

Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che sostituisce il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è "organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico", in ordine alle materie che restano di competenza del MIUR. La sua composizione passa dagli attuali 74 a 36 membri. In dettaglio, 15 membri sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 15 sono nominati dal Ministro (scelti tra gli esponenti della cultura e del mondo



produttivo e professionale: di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL), 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D'Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole non statali (pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e dipendenti dai Comuni). Una successiva ordinanza ministeriale stabilirà i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio. Il consiglio superiore resta in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili più di una volta; la loro carica non è compatibile con quella di parlamentare nazionale o europeo o con gli incarichi di ministro o di sottosegretario di stato. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il personale scolastico eletto può chiedere di essere esonerato dal servizio per il quinquennio, con diritto di validità del servizio stesso a ogni effetto.

Il consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del ministro della pubblica istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il consiglio si pronuncia, inoltre, sulle materie che il ministro ritenga di sottoporgli. Il consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di Legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al ministro. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di 45 giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine di 45 giorni o quello inferiore assegnato dal ministro, si può prescindere dal parere.

Il Consiglio regionale dell'istruzione. È un organo completamente nuovo, che non aveva un corrispettivo nella precedente normativa. È istituito presso ogni direzione scolastica regionale come organo di supporto all'amministrazione scolastica periferica, dura in carica tre anni ed è presieduto da un presidente scelto nel suo seno. Esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di prov-



vedimenti relativi al personale docente in tema di libertà d'insegnamento, di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico regionale e i presidenti dei consigli scolastici locali, ai quali si aggiungono i componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei consigli scolastici locali, tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, cinque esponenti delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Il numero complessivo dei componenti elettivi, variante da 14 a 16, dipende dal numero del personale scolastico, inferiore o superiore a 50.000.

I Consigli scolastici locali. Infine vi sono, a livello locale, i consigli scolastici locali, anch'essi organi collegiali nuovi che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali. Sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni della amministrazione periferica, fino ad ora rappresentate dai Provveditorati agli Studi, previo accordo con regioni ed enti locali. Durano in carica tre anni e sono presieduti da un presidente scelto nel loro seno. Ne fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente. I consigli sono composti da rappresentanti del personale della scuola statale, eletti in proporzione alla sua complessiva consistenza numerica, più due esponenti del personale delle scuole non statali, tre esponenti dei genitori e tre degli alunni, designati dalla Consulta provinciale degli studenti competente per territorio. A questi componenti vanno aggiunti cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui due della provincia, e cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome. Le materie di loro competenza sono molteplici e riguardano l'attuazione dell'autonomia, l'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, l'edilizia scolastica, la distribuzione dell'offerta formativa, l'educazione permanente, l'orientamento, la continuità tra i vari cicli sull'istruzione, l'integrazione degli alunni con handicap, l'attuazione del diritto allo studio, l'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, il monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, il censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani. Desta perplessità, potendo dar luogo a situazioni di conflittualità, quanto previsto dal comma 10 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 233/1999 che indica tra i compiti degli enti locali non solo la costituzione, il controllo e la vigilanza dei consigli scolastici locali, ma anche la possibilità di un loro scioglimento senza una precisa tipizzazione delle varie ipotesi. Il singolo ente locale può istituire organi collegiali, a proprio carico, come organismi di consulenza per le materie di competenza dell'ente locale (art. 5). Al termine del secondo anno di funzionamento dei nuovi organi, in uno con il monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica, è



prevista una verifica della loro funzionalità, al fine di predisporre eventuali proposte di modifiche della loro organizzazione e composizione. Come si è visto, però, allo stato, restano ancora in carica in via transitoria il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali, mentre il governo, nonostante spinte in tal senso di settori della sua maggioranza, non ha ancora esercitato la delega conferitagli per correggere o modificare taluni aspetti poco convincenti della riforma.

Organi collegiali scolastici. A differenza degli organi territoriali, per gli organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica, non è ancora intervenuto alcun provvedimento di riforma: essi restano disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi. L'introduzione dell'autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui compiti di tali organi, tenuti ad garantirne l'efficacia "nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione" (art. 16 comma 1 del regolamento dell'autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275). Peraltro la stessa disposizione normativa recita che Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. (comma 2).

Nella pratica tuttavia non mancano problemi interpretativi e fattispecie complesse, non facili da risolvere, essendo oggettivamente difficile distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione, proprie del dirigente scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di pertinenza degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti; sicché è la stessa amministrazione (cfr. CM 30.8.2000 n. 205) ad auspicare, nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli organi collegiali interni, "forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti".

Collegio dei docenti. È il più importante tra gli organi collegiali della scuola, responsabile, dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Mentre il consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionale (vedi ad es. l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l'elaborazione dei criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio scolastico), il collegio dei docenti mantiene l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell'art. 7 del T.U. 297/'74, di successivi provvedimenti normativi e delle



disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

- a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
- b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
- c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. *m* e *n* T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
- d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
- e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. *c* T.U., art. 2 OM 134/2000);
- f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
- g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
- h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. *d* T.U.);
- i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
- j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
- k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (art. 25 CCNL).

Formula inoltre proposte e/o pareri:

a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. *b* T.U.);



- b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
- c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per *specifici compiti di gestione e di organizzazione* (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni obiettivo e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, nonché dei c.d. *istituti comprensivi (o verticalizzati)* derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine e tipo in un'unica scuola, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione (T.U. art. 7 comma 1 coordinato con artt. 6 e 7 del D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157). Per alcune questioni esso sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per altre, riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà separatamente le diverse sezioni.

Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d'istituto ad uno dei collaboratori. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

Il nuovo CCNL all'art. 27 riprende l'art. 42 CCNL 1995, fissando in 40 ore il tempo totale massimo annuo da destinare alle attività del collegio, comprese in tale monte ore le riunioni finalizzate ad informare le famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative e le riunioni di programmazione e verifica di inizio e fine d'anno (anche quelle organizzate in dipartimenti).



Consiglio di istituto. La disciplina del Consiglio d'istituto è contenuta essenzialmente negli artt. 8-9-10 del T.U. 297/'94. Anche qui, però, si pongono alcuni problemi di coordinamento con le norme dell'autonomia e con gli accresciuti poteri del dirigente scolastico. Il Consiglio di circolo o d'istituto è così composto: a) nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, da 14 membri complessivi: sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, un rappresentante del personale A.T.A., il dirigente scolastico; b) nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, da 19 membri così suddivisi: 8 rappresentanti del personale insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale A.T.A., il dirigente scolastico. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in proporzione con la popolazione scolastica, a tre e a quattro, sostituiti da altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti, chiamati a far parte del Consiglio. Le elezioni dei rappresentanti nei consigli di circolo o di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Il Consiglio dura in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti da coloro che risultano i primi dei non eletti delle rispettive liste. La rappresentanza studentesca, invece, viene rinnovata annualmente. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici o di orientamento. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vicepresidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente a un membro del Consiglio stesso.

I compiti del Consiglio di circolo o di istituto sono i seguenti:

- elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione di amministrazione (art. 3 del Regolamento dell'autonomia, DPR 8/3/99 n. 275);
- fissa i programmi generali per l'offerta educativa;
- fissa i criteri per la programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- adotta il Piano dell'offerta formativa;
- fissa i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno e alle libere attività complementari;
- indica, sentito il parere del collegio dei docenti, i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione a esse dei singoli docenti (materia nella quale la decisione finale spetta al dirigente scolastico);



- delibera sulle misure per la prevenzione delle tossicodipendenze e per l'educazione sanitaria e alla salute;
- stabilisce le sanzioni disciplinari da adottare, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, da inserire nel regolamento interno;
- adotta il Regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
- decide l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;
- decide l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali, anche in base alle facoltà concesse dall'attribuzione dell'autonomia scolastica;
- delibera la partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Il Consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una **giunta esecutiva**, composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA e da due genitori (negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza è di un genitore e uno studente). Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

L'esperienza maturata, soprattutto dopo l'introduzione dell'autonomia, ha dimostrato che non è facile nei fatti armonizzare le attribuzioni del consiglio di istituto riguardo all'impiego dei mezzi finanziari con le competenze che, nell'ambito della funzione amministrativa, spettano al dirigente scolastico in ordine all'amministrazione, gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti di prestazione d'opera. Qui, come in altri casi, è urgente un intervento legislativo per una chiara ripartizione di competenze tra consiglio d'istituto e dirigente scolastico. E' inoltre importante, specie in questa fase di transizione verso un nuovo modello di consiglio di istituto in cui la componente docente è destinata, sotto più di un profilo, ad essere ridimensionata, che gli insegnanti sappiano rivendicare il loro specifico professionale senza abdicare al loro fondamentale ruolo propositivo in materia didattica ed educativa. Il dirigente scolastico deve fare in modo che le proposte del collegio dei docenti, per tutte le materie di sua competenza, vengano formulate *prima* delle relative adunanze del Consiglio d'Istituto.



I docenti membri debbono inoltre ricordare che sono presenti in Consiglio d'Istituto in quanto rappresentanti del Collegio, e non a titolo personale o in quanto rappresentanti di componenti politiche, e pertanto debbono curare che ci sia rispondenza tra proposte del Collegio e delibere del Consiglio d'Istituto.

Consiglio di classe. Ai sensi degli artt. 5-6 T.U. 297/'94, il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, che prende il nome di consiglio di intersezione nelle scuole materne, e il Consiglio di classe negli istituti secondari sono così composti: a) nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi dello stesso plesso, b) nella scuola elementare, dai docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, c) nella scuola secondaria, dai docenti di ogni singola classe. Rientrano nella composizione del consiglio anche i docenti di sostegno. Fanno altresì parte del consiglio:

- nella scuola materna ed elementare, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate;
- nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni per ciascuna classe;
- nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti degli alunni;
- nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti eletti dagli studenti.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori della classe.

I consigli di classe o di interclasse sono presieduti dal dirigente scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei docenti membri del consiglio stesso. Per prassi consolidata, non prevista dal T.U., i capi d'istituto nominano per tutto l'anno un docente coordinatore, incaricandolo di presiedere in loro vece il consiglio, nonché un docente segretario. Tali funzioni debbono essere formalizzate con lettera d'incarico e vanno ritenute attività aggiuntive e come tali retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica.

I consigli si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario di lezione, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nonché agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative al coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano ai consigli con la sola presenza dei docenti. (ENZO GALLO)